



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 112 del 24/06/2019

S.D.L. “Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R.”.



Codice cifra: SGO/SDL/2019/ 00003

OGGETTO: S.D.L. "Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R.". Relazione.

Il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. ha novellato la disciplina delle procedure in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. stabilendo, all'art. 3, che: *"il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo"*.

Restano fermi, come espressamente previsto dalla richiamata novella normativa, i requisiti normativamente prescritti per il Direttore amministrativo e sanitario delle Aziende ed Enti SSR, come di seguito riportati:

- l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce che *"Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio*



ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge”.

- *l'articolo 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce altresì che: “la Regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato”.*

Si ritiene opportuno precisare che il citato D.Lgs. n. 171/2016 prevedeva – all'art. 1 – l'istituzione, presso il Ministero della Salute, dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del quale le Regioni dovranno scegliere i propri Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Al successivo art. 5, inoltre, si disponeva in via transitoria che *“fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti”.*

L'Elenco nazionale di cui all'art. 1 del citato D.Lgs. n. 171/2016 è stato approvato e pubblicato sul sito web del Ministero della Salute in data 12/2/2018 e, dunque, con tale decorrenza la novella normativa del D.Lgs. n. 171/2016 è divenuta pienamente operativa.

Le predette disposizioni nazionali in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. hanno disciplinato la materia esaustivamente e nel dettaglio, assorbendo in tal modo la normativa regionale previgente, rispetto alla quale introducono peraltro nuove e sostanziali previsioni (selezione per titoli e colloquio dei candidati; Commissione nominata dalla Regione per la valutazione dei candidati; cadenza biennale aggiornamento Elenchi regionali di idonei) di regolamentazione della procedura in questione.

Per tale ragione, con L.R. n. 8 del 28/3/2019 la Regione Puglia ha proceduto all'abrogazione dell'art. 9 della L.R. n. 25/2006, il quale - considerata l'assenza *pro-tempore* di disposizioni statali in ordine alle procedure ed ai criteri di valutazione per la nomina dei Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del SSN - stabiliva quanto segue:

“1. Presso l'Assessorato alle Politiche della salute sono istituiti gli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS.

2. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, le modalità dei bandi per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi.

3. I Direttori amministrativi e sanitari sono scelti dal Direttore generale fra gli iscritti agli Albi regionali di cui ai commi 1 e 2.

4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nel sito internet della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'Albo regionale.

4-bis. Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori”.



Sulla predetta abrogazione da parte della Legge Regionale della Puglia n. 8/2019, peraltro, ha formulato specifiche osservazioni l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota prot. LEG-0002289-P-06/05/2019, chiedendo di definire *"la disciplina da applicare per la nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del SSR"* e dunque di chiarire *"quali procedure saranno utilizzate, all'indomani della citata abrogazione"*.

Conseguentemente, il Consiglio dei Ministri – nella seduta del 20 maggio 2019 – ha deliberato di impugnare, fra l'altro, la Legge regionale della Puglia n. 8 del 28/3/2019 innanzi richiamata, asserendo che *"la norma riguardante la nomina della dirigenza sanitaria si pone in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e con il principio di ragionevolezza, in violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione"*.

Si ritiene pertanto opportuno, alla luce delle osservazioni del Ministero della Salute e conseguenti determinazioni del Consiglio dei Ministri nonché al fine di garantire sistematicità e coerenza alla disciplina normativa in materia di nomina dei Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del SSR, procedere all'approvazione di apposito disegno di legge regionale volto a disciplinare:

- Composizione e modalità di nomina della Commissione di esperti per la valutazione dei candidati;
- Criteri metodologici per la valutazione da parte della suddetta Commissione;
- Modalità di approvazione degli Elenchi regionali di idonei alla nomina di Direttore amministrativo e Direttore sanitario.

Si rappresenta il carattere di urgenza della presente proposta, attesa la necessità di procedere con i nuovi bandi per la costituzione degli Elenchi regionali di idonei alla nomina di Direttore amministrativo e Direttore sanitario in applicazione della novellata disciplina innanzi ampiamente richiamata.

Il presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

IL PRESIDENTE

(Michele Emiliano)



SGO/562/2019/00003

OGGETTO: S.D.L. "Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R."

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.
2. I Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed aggiornati, con cadenza biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., presso il competente Dipartimento Salute regionale.

Art. 2
(Commissione di valutazione)

1. La valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale, da parte di una Commissione di esperti appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'AGENAS ed uno designato dal Coordinamento dei Rettori delle Università della Regione Puglia.
3. La partecipazione alla Commissione di esperti è a titolo gratuito ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 171/2016.

Art. 3
(Criteri metodologici per la valutazione)

1. La Commissione – sulla base dei criteri metodologici definiti dalla Conferenza Stato-Regioni e riportati nell'avviso pubblico di riferimento – effettua la verifica preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti.
2. Nelle more della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici di cui al precedente comma 1, i predetti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.
3. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e procedure operative per l'applicazione dei criteri metodologici contenuti nell'avviso pubblico di riferimento.

Art. 4
(Approvazione degli Elenchi regionali di idonei)

1. La Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.

